



Bruxelles, 11.7.2023  
COM(2023) 423 final

2023/0249 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione  
per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide e che abroga la decisione  
(UE) 2019/867**

## **RELAZIONE**

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni annuali della commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) per il periodo 2024-2028 in riferimento alla prevista adozione di misure di conservazione e gestione.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. La convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide**

La convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide (di seguito "la convenzione CAMLR") mira alla conservazione e allo sfruttamento razionale delle risorse marine viventi dell'Antartide, che formano parte dell'ecosistema di tale zona. La convenzione è entrata in vigore il 7 aprile 1982.

L'Unione europea<sup>1</sup> è parte contraente della convenzione CAMLR insieme a un certo numero di Stati membri<sup>2</sup>.

#### **2.2. La commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide**

La commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) è l'organo istituito dalla convenzione CAMLR incaricato di adottare misure miranti a garantire la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide, incluso il loro sfruttamento razionale. A tale scopo essa formula, adotta e rivede le misure di conservazione in base ai migliori dati scientifici disponibili. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

In qualità di membro della CCAMLR, l'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni. La CCAMLR delibera all'unanimità.

#### **2.3. Le decisioni della CCAMLR**

La CCAMLR si riunisce almeno una volta all'anno e, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, adotta misure di conservazione che disciplinano lo sfruttamento delle risorse marine viventi in Antartide.

Conformemente all'articolo IX.6 della convenzione CAMLR, le misure sono notificate ai membri subito dopo le riunioni annuali e diventano vincolanti 180 giorni dopo. I membri che presentano un'obiezione a una data misura entro 90 giorni a decorrere dalla data della notifica non sono tenuti ad applicarla.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali dei servizi della Commissione che devono essere approvati dal Consiglio.

---

<sup>1</sup> Decisione 81/691/CEE del Consiglio (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

<sup>2</sup> Stati membri che hanno firmato la convenzione: Belgio (1980), Finlandia (1989, ma non è membro della CCAMLR), Francia (1980), Germania (1980), Grecia (1987, ma non è membro della CCAMLR), Italia (1989), Paesi Bassi (1990), Polonia (1980), Spagna (1984) e Svezia (1984).

Per la CCAMLR questo approccio è attuato dalla decisione (UE) 2019/867 del Consiglio, del 14 maggio 2019, che stabilisce la posizione dell'Unione in sede di CCAMLR per il periodo 2019-2023. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della CCAMLR. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione (UE) 2019/867 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca<sup>4</sup>. Ha inoltre allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

La decisione (UE) 2019/867 del Consiglio dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della riunione annuale del 2024. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione dell'Unione in sede di CCAMLR per il periodo 2024-2028, sostituendo così la decisione (UE) 2019/867 del Consiglio.

L'attuale revisione tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità<sup>5</sup>, di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici<sup>6</sup> e della strategia "Dal produttore al consumatore"<sup>7</sup>. Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica<sup>8</sup> e il piano d'azione per l'inquinamento zero<sup>9</sup>. Tiene conto infine anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani<sup>10</sup>.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti*

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>4</sup> COM(2011) 424 del 13.7.2011.

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Ripartire la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

<sup>6</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

<sup>8</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

<sup>9</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

<sup>10</sup> Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).

giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>11</sup>.

#### 4.1.2. Applicazione al caso concreto

La CCAMLR è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie la convenzione CAMLR.

Gli atti che la CCAMLR è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Essi avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo X.6 della convenzione CAMLR e, poiché le decisioni della CCAMLR possono integrare, modificare o sostituire obblighi previsti dalla legislazione dell'UE in vigore, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto di tale legislazione, in particolare sui seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata<sup>12</sup>;
- regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca<sup>13</sup>;
- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne<sup>14</sup>;
- regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico<sup>15</sup>;
- regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico<sup>16</sup>; e
- regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.*<sup>17</sup>

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione CAMLR.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>11</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

<sup>12</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

<sup>13</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>14</sup> GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

<sup>15</sup> GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1.

<sup>16</sup> GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16.

<sup>17</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi una posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2019/867 del Consiglio relativa al periodo 2019-2023.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide e che abroga la decisione (UE) 2019/867**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 81/691/CEE del Consiglio<sup>1</sup> la Comunità europea ha concluso la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ("convenzione CAMLR"), che è entrata in vigore il 7 aprile 1982 e ha istituito la commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR). Il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Polonia e la Svezia sono anch'essi parti contraenti della convenzione CAMLR. La Grecia, i Paesi Bassi e la Finlandia sono parti contraenti della convenzione CAMLR, ma non sono membri della CCAMLR.
- (2) A norma dell'articolo IX.1 della convenzione CAMLR, la CCAMLR è incaricata di adottare, in occasione delle sue riunioni annuali, misure di conservazione atte a garantire la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartide, incluso il loro sfruttamento razionale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (81/691/CEE) (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, infine, dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.

- (4) In linea con la strategia sulla biodiversità<sup>3</sup>, con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici<sup>4</sup> e con la strategia "Dal produttore al consumatore"<sup>5</sup>, è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
- (5) La strategia per la plastica<sup>6</sup> fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero<sup>7</sup> mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.
- (6) Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani<sup>8</sup>, la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCAMLR per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione della CCAMLR possono essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008<sup>9</sup> e (CE) n. 1224/2009<sup>10</sup> del Consiglio, sul regolamento (UE)

---

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Ripartire la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

<sup>6</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

<sup>8</sup> Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE)

n. 2017/2403<sup>11</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e sui regolamenti (CE) n. 600/2004<sup>12</sup>, (CE) n. 601/2004<sup>13</sup> e (CE) n. 1035/2001<sup>14</sup> del Consiglio.

- (8) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCAMLR è stabilita dalla decisione (UE) 2019/867 del Consiglio<sup>15</sup>. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.
- (9) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione CAMLR e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CCAMLR, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024-2028, in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) figura nell'allegato I della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della CCAMLR avviene conformemente all'allegato II.

#### *Articolo 3*

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della CCAMLR del 2029.

#### *Articolo 4*

La decisione (UE) 2019/867 è abrogata.

---

n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1).

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

<sup>14</sup> Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.* (GU L 145 del 31.5.2001 pag. 1).

<sup>15</sup> Decisione (UE) 2019/867 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e che abroga la decisione del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCAMLR (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 72).

*Articolo 5*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*